



# COMUNE DI VALSTRONA

## PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

- ORIGINALE
- COPIA

N. 16

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: CONCESSIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO PASCOLO IN LOC. ROSAROLO - RINNOVO ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, addì **tre** del mese di **agosto** alle ore 17.25 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X	
RAINOLDI IVAN	Vicesindaco	X	
STRAMBO SARA	Assessore		X
TOTALI		2	1

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella Veca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Capotosti rag. Luca, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che questo Comune è proprietario di alcuni terreni pascolativi ricadenti in località Rosarolo riportati in catasto terreni al foglio 31, particella n° 31 , di ha 8 are 89 ca 70, R.D. € 22,97 - R.A. € 4,59;

- che con deliberazione GC 22/2015 , a seguito di gara informale mediante pubblico avviso, è stato concesso in affitto al sig. Ribola Francesco, nato Verbania l' 11.07.1962 e residente in Valstrona fraz. Forno Via Dante n. 6 il terreno agricolo di proprietà Comunale sopraindicato, per il canone annuo di € 80,00;

**Vista** la nota in data 28.07.2016 - assunta al ns. prot. 2.565 dell'1.8.2016, con la quale il sig. Ribola chiede il rinnovo della concessione alle stesse condizioni di cui alla deliberazione GC 22/2015;

**Vista** la Legge 3 maggio 1982, n° 203 sui contratti agrari, le cui norme si applicano ai terreni pascolativi in quanto compatibili;

**Atteso** poi che questo Ente intende incentivare l'allevamento di bestiame che montica nei suoi territori;

**Ritenuto** conveniente per l'Ente, in assenza di altre richieste, accogliere l'istanza del predetto sig. Ribola, in quanto si assicura un introito per l'Ente e la custodia della proprietà;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi;

**Ad unanimità** di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

- 1) Di rinnovare la locazione del terreno agricolo di proprietà Comunale, riportato in catasto terreni al foglio 31, particella n° 31 , di ha 8 are 89 ca 70, R.D. € 22,97 - R.A. € 4,59 al sig. Ribola Francesco nato Verbania l' 11.07.1962 e residente in Valstrona fraz. Forno Via Dante n. 6;
- 2) Di confermare in €. 80,00 annue il canone di affitto da corrispondersi in unica soluzione all'atto della notifica del presente deliberato;
- 3) Di dare atto che la concessione in uso del terreno è soggetta alle seguenti condizioni:

#### **DURATA DEL CONTRATTO**

La durata della concessione è fissata in anni 1 (uno) a decorrere dal 1° agosto 2016.

E' fatto divieto di rinnovo tacito del contratto e alla scadenza contrattuale, i terreni concessi rientreranno nella piena disponibilità dell'Ente, senza che l'utilizzatore possa vantare diritti o benefici, ai sensi e per gli effetti della legge 03.05.1982 n. 203 e del successivo D. Leg.vo 18.05.2001, n. 228.

## **DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E OBBLIGO DI STANZIALITA' DEL BESTIAME**

E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere i terreni, pena la risoluzione del contratto, in danno del concessionario e l'impossibilità per lo stesso di ottenere successivamente la concessione per uso pascolo dei terreni, cui si riferisce il contratto risolto.

## **CONDIZIONI DEL FONDO**

I terreni saranno consegnati nelle condizioni in cui si trovano, di cui il concessionario è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere.

E' vietata la erezione sui terreni di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

## **CANONE**

Il canone dovrà essere versato in unica rata annuale entro e non oltre il 10 agosto 2015, pena la risoluzione del contratto.

## **RICONSEGNA**

Alla scadenza del contratto il fondo dovrà essere riconsegnato al Comune senza alcun preavviso libero e sgombero da persone e cose, senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso, di nessun genere ed a qualsiasi titolo.

## **UTILIZZO DEI TERRENI**

I terreni oggetto di concessione possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per pascolo e negli stessi non può essere effettuata alcun tipo di coltura e comunque dovranno essere utilizzati secondo le buone pratiche agricole e forestali evitando di apportare con ciò danni alla fertilità del terreno e alla cute erbosa.

## **RESPONSABILITA'**

L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività dell'affittuario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito. La proprietà non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno dell'alpeggio di bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi.

## **MIGLIORIE**

Non è consentito al concessionario l'effettuazione, nel terreno oggetto di concessione, di opere e miglioramento fondiario senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune. In caso di migliorie, effettuate senza autorizzazione scritta, il concessionario è obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere con ripristino dei luoghi. Per le migliorie apportate con la preventiva autorizzazione il concessionario in qualsiasi caso non ha diritto ad alcun compenso da parte del Comune.

### **CONSEGNA DEI TERRENI**

I terreni verranno consegnati al concessionario nelle condizioni in cui si trovano e allo scadere del contratto dovranno essere restituiti al proprietario nello stesso stato.

### **RINUNCIA ALLA CONCESSIONE**

Il concessionario può rinunciare alla concessione del terreno con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza annuale ai sensi dell'art. 5, c.1 della legge n 203 del 03.05.1982, senza aver diritto alla restituzione di parte del canone.

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di inosservanza da parte del concessionario dell'obbligo di pagamento del canone entro la scadenza o degli altri obblighi previsti nel contratto, il Comune procede ad inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica del messo comunale invito ad adempiere entro un termine non inferiore a giorni 15.

Decorso infruttuosamente tale termine il Comune procederà all'avvio delle procedure per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n° 203/1982 e, nel caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo, ad adire le vie legali per la risoluzione del contratto in danno del concessionario e con il risarcimento dei danni.

Il concessionario non dovrà superare il carico di bestiame previsto dalla normativa vigente sulla superficie ceduta in affitto a pascolo.

- 4) Di notificare copia del presente atto a mezzo del messo comunale o mediante raccomandata A.R.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to rag. Luca Capotosti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dr.ssa Nella Veca

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to rag. Luca Capotosti

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to rag. Mondin Noemi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 29.08.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dr.ssa Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE